



**DIREZIONE CULTURA E SPORT  
SERVIZIO SPORT**

Allegato 1

**Capitolato speciale d'appalto per servizio allestimento giochi pirotecnici "Carro del Fuoco" e adempimenti relativi all'organizzazione dello Scoppio del Carro – Domenica 21 aprile 2019 - Piazza Duomo, Firenze.**

**C.P.V. 79710000 - 4 Servizi di sicurezza**

**C.P.V. 79952000 - 2 Servizi di organizzazione di eventi**

**C.P.V. 92360000 - 2 Servizi pirotecnici**

**CIG: Z22278345B**

**Art. 1 – Quadro normativo di riferimento**

- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 11/11/2013;
- Circolare Gabrielli "Safety e Security" del 7 giugno 2017 e Linee Guida Min. Int. Luglio 2018;

**Art. 2 – Finalità e obiettivi**

Uno degli obiettivi strategici principali dell'Amministrazione Comunale, così come indicato nel *Regolamento di organizzazione e disciplina delle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine* è quello di tutelare, valorizzare e promuovere i beni e le attività culturali fiorentine;

**Art. 3 - Oggetto dell'appalto**

Servizio di allestimento giochi pirotecnici del "Carro del Fuoco" e tutti gli adempimenti relativi all'organizzazione dell'evento "Scoppio del Carro" previsto per Domenica 21 aprile 2019 a Firenze in Piazza Duomo, da affidarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36) comma 2) lett. a), previa manifestazione d'interesse, e dalle disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici.

L'appalto consiste in molteplici attività e servizi:

- predisposizione di piani tecnici relativi all'evento (Piano di sicurezza sull'esplosivo utilizzato per il Carro, Piano di sicurezza per il trasporto del Carro dal deposito a Piazza Duomo e ritorno);
- le fasi preparatorie con allestimento del Carro con fuochi pirotecnici e le fasi dello scoppio durante l'evento;
- disallestimento (nei giorni successivi all'evento) del Carro del fuoco;
- ottemperanza di tutti gli adempimenti e prescrizioni contenute nel Piano per la Gestione della Sicurezza e di eventuali emergenze, predisposto dal Comune, relativo all'area di Piazza Duomo e strade limitrofe;
- transennatura di Piazza Duomo e aree limitrofe per un totale di circa 1210 ml.;
- impiego di n. 33 addetti alla sicurezza (steward);
- servizio di guardia con piantonamento fisso nella sede deposito del Carro del Fuoco;
- stipula di una polizza assicurativa RCT, finalizzata a garantire l'Amministrazione Comunale da eventuali danni e da qualsiasi responsabilità (di cui all'art. 17 del presente Capitolato).

#### **Art. 4 – Dettaglio delle caratteristiche dell'Appalto**

Il servizio consta di un insieme di attività, forniture e prestazioni di servizi necessari ed inderogabili per la realizzazione dell'evento "Scoppio del Carro", e più precisamente:

- fasi preparatorie per l'allestimento del Carro che si svolgeranno presso:
  - la sede dell'aggiudicatario;
  - la sede dove è depositato il Carro del Fuoco;
  - in Piazza Duomo il giorno dell'evento;e dovranno essere svolte da personale professionista, regolarmente assunto e con requisiti specifici, con esperienza, addetto al montaggio/smontaggio/trasporto e accensione del materiale pirotecnico (licenza di sparo dei fuochi d'artificio ex art. 57 del T.U.L.P.S.) e che prevedono le seguenti attività:
  - Predisposizione di piani tecnici relativi all'evento (Piano di sicurezza sull'esplosivo utilizzato per il Carro, Piano di sicurezza per il trasporto del Carro dal deposito a piazza Duomo e ritorno);
  - allestimento con fuochi pirotecnici su tutta la struttura esterna del Carro, compresi i bracci esterni;
  - montaggio dei fuochi sulla girandola in modo da imprimerle un movimento rotatorio;
  - montaggio dei fuochi che consentano l'apertura delle bandierine poste sulla sommità della girandola;
  - collaudo della struttura da parte di C.T.P. di Firenze;
  - realizzazione di una colombina in cartapesta;
  - allestimento di un dispositivo che consenta alla colombina di volare dall'Altare Maggiore del Duomo di Firenze al Carro del Fuoco, incendiandolo e ritornando al punto di partenza, percorrendo una distanza complessiva di circa 160 m.;
  - posizionamento di eventuale impermeabilizzazione del Carro (in caso di pioggia), che dovrà essere rimossa solo per lo scoppio;
- durata dello scoppio deve essere di 10 minuti continuativi ed intensi, con quadri pirotecnici diversi ma ripetuti;
- fasi di disallestimento del Carro, presso la sede deposito, nei giorni successivi all'evento, con bonifica dei fuochi inesplosi;
- ottemperanza di tutti gli adempimenti e prescrizioni contenute nel Piano per la Gestione della Sicurezza, predisposto dal Comune, in particolare:
  - transennatura, compresa fornitura e movimentazione, di Piazza Duomo e aree limitrofe per un totale di circa ml. 1.210 con transenne di varia tipologia a norma di legge, di cui 670 ml. antiribaltamento (vedi Tavola 03);
  - impiego di n. 33 addetti alla sicurezza, iscritti nell'apposito registro prefettizio (steward) per controllo varchi e accoglienza degli spettatori muniti di pass, controllo degli accessi, ausilio in caso d'incendio e di primo soccorso;
- servizio di piantonamento fisso nella sede di deposito del Carro del Fuoco (Via il Prato), con guardia giurata armata e in divisa, successivamente all'armatura del Carro, dalle ore 17:00 del 17 aprile alle ore 08:00 del 21 aprile 2019.

L'area interessata dall'evento, evidenziata nel Piano per la gestione della Sicurezza, sarà resa disponibile dalle ore 00:01 del 21 Aprile 2019. La modalità e la tempistica specifica di posizionamento notturno delle transenne dovrà essere concordata con il Servizio Sport. L'area dovrà essere resa libera dagli ingombri dell'evento entro e non oltre le ore 17:00 del medesimo giorno.

### **Art. 5 – Durata dell'appalto**

L'Aggiudicatario deve dare inizio all'esecuzione dell'appalto il giorno 17 Aprile 2019 e lo deve terminare con le operazioni di disallestimento e di ricovero finale del Carro del Fuoco, nel deposito posto in Firenze Via Il Prato n.48, e successiva bonifica dei fuochi inesplosi.

### **Art. 6 - Luogo di esecuzione**

L'appalto in oggetto si dovrà svolgere:

- per le fasi preparatorie:
  - presso la sede dell'Aggiudicatario;
  - presso la sede dove è depositato il Carro del Fuoco;
- il giorno dell'evento:
  - lungo il tragitto cittadino del Carro, con partenza da Via il Prato (deposito del Carro) e arrivo a Piazza Duomo e ritorno;
  - Piazza Duomo per la preparazione del Carro necessaria per lo scoppio;
- successivamente all'evento, presso il deposito del Carro, per le fasi di disallestimento del Carro.

### **Art. 7 – Modalità di esecuzione del contratto e obblighi dell'aggiudicatario**

1. Il personale incaricato dell'esecuzione del servizio dovrà essere dipendente dell'Aggiudicatario e ad esso dovrà essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale applicato.

2. **L'Aggiudicatario potrà avvalersi di altre imprese, con la modalità del sub-appalto, fattispecie che dovrà essere indicata in offerta.** Si precisa che l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, valendo quindi per l'aggiudicatario gli obblighi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'Aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

4. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. L'Aggiudicatario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra.

6. Dal momento che l'Aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti in luoghi ove non si svolgono attività dell'Amministrazione Comunale, e comunque l'intervento di breve durata si può qualificare come a basso rischio, si ritiene - ai sensi del D.L. 69/2013 convertito nella Legge 21 giugno 2013 n. 69 - che non si applichi la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI e, pertanto, non si evidenziano costi per la sicurezza.

7. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni che potranno essere formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dall'Amministrazione Comunale.

8. L'Aggiudicatario si impegna a nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto, fornendone i relativi contatti.

9. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

10. Le prestazioni sopra elencate devono essere esercitate sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

Il Comune, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto, svolgerà i controlli in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario e avrà ampia facoltà di

verifica e controllo sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni, segnalando gli eventuali rilievi al RUP, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla soluzione delle esigenze segnalate.

Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere ridotte o temporaneamente sospese, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a causa di sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento**

L'importo stimato per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **29.000 (ventinovemila/00)**.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nell'appalto. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

La Direzione Cultura e Sport provvederà ad informare la ditta che risulterà aggiudicataria del servizio; l'ordine verrà trasmesso dopo che il relativo provvedimento di impegno sarà esecutivo. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La fattura o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport - Viale M. Fanti n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento delle prestazioni, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura, in formato elettronico, dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- **Codice CIG: Z22278345B**
- Numero dell'impegno;
- Numero della Determinazione Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

#### **Art. 9 – Criterio di aggiudicazione e modalità di svolgimento del servizio**

**1.** Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche peculiari dell'evento, di eventuali caratteristiche migliorative offerte

dall'operatore economico – con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza - nonché della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

2. L'affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

3. Il prezzo deve essere mantenuto fermo per tutta la durata del contratto.

Il prezzo offerto deve intendersi complessivo per tutti i servizi e i beni necessari, delle attività organizzative e logistiche e comprensivo di ogni altro costo ad eccezione dell'IVA.

#### **Art. 10 – Modifiche del capitolato/contratto**

Le modifiche, nonché le varianti del presente capitolato possono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 11- Conoscenza delle condizioni di appalto**

Con la presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario conferma e riconosce di:

a. avere esaminato il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

b. avere esaminato e preso atto del Piano per la gestione della Sicurezza dell'evento allegato agli atti di gara;

c. avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, di avere giudicato il servizio, le forniture, i servizi accessori e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

d. condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione dei servizi da prestare.

L'Aggiudicatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento dei servizi, la mancata conoscenza di tali condizioni.

#### **Art. 12 – Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità**

Il Comune esercita le funzioni di direzione e controllo delle attività oggetto dell'appalto svolgendo i controlli in ordine alla corretta esecuzione e alla qualità delle prestazioni richieste al soggetto affidatario.

E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità delle prestazioni fornite dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. Il soggetto affidatario è tenuto a fornire tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

#### **Art. 13 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

La Responsabile Unica del Procedimento - Dott.ssa Carla De Ponti, Dirigente del Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport - ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

La RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto, al fine di prevenire eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

La RUP ha inoltre il compito di:

a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati;

b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo

quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

**d)** autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;

**g)** confermare l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, qualora non coincidente;

**h)** individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato.

#### **Art. 14 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario**

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'appaltatore, sono trattenute dal certificato di pagamento le somme corrispondenti all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 15 – Obbligo di riservatezza**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy vigente, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.

#### **Art. 16 - Responsabilità in materia di sicurezza**

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dal medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza dell'appalto affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

**a)** ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

**b)** a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi e il DUVRI qualora necessario;

**c)** ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell'appalto la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;

**d)** a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell'appalto;

**e)** ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione dell'appalto;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di esecuzione del contratto.

#### **Art. 17 - Polizze assicurative**

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone (personale comunale, utenti e terzi in genere) e/o cose in dipendenza del presente appalto, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve essere in possesso di idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo annuo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi con massimale non inferiore a euro € 1.000.000,00.

Polizza RCO: **tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.** Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario che si assume ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 18 - Comunicazioni**

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo PEC, al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione delle prestazioni previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 19 - Esecuzione d'urgenza del contratto.**

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.**

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: [http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO.pdf](http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

#### **Art. 21 – Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) d'importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

La garanzia, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. suddetto. La fideiussione dovrà avere validità fino al termine dell'appalto.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. A tale garanzia, ricorrendone i requisiti, si possono applicare le riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del Codice, per la Garanzia provvisoria.

#### **Art. 22- Subappalto**

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante. **Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare** o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

**Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.**

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. a), in sede di esecuzione dell'appalto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.



### **Art. 23 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento delle prestazioni e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempimento.

Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, sarà applicata, per ogni inadempimento, una penale pari all'1% dell'importo contrattuale netto.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 24, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

### **Art. 24 - Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.

- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

- la mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;

- nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quarter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;

- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto;

- la cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o normativa previdenziale;

- l'affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 22 del presente capitolato;

- la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;

- la liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;

- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi l'appalto, secondo le disposizioni del Codice, in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

#### **Art. 25 - Recesso dal contratto da parte dell'affidatario.**

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dal nuovo affidamento del contratto.

#### **Art. 26 - Assoggettamenti Fiscali.**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le eventuali spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

#### **Art. 27 - Cessione del Credito.**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 28 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 29 - Definizione delle Controversie**

Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto sono devolute alla competenza del Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 30- Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento dell'appalto.